



COMUNE DI AIRASCA
Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO PER LA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29/09/2016

In vigore dall'01/01/2017

INDICE

CAPO I PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE	3
Art. 1 Oggetto del regolamento	3
Art. 2 Definizioni.....	3
Art. 3 Settori di intervento	3
Art. 4 Dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del nucleo familiare.....	4
Art. 5 Definizione del nucleo familiare.....	4
Art. 6 Fissazione della soglia massima per accedere alle prestazioni agevolate.....	4
Art. 7 Graduazione delle agevolazioni per il servizio refezione scolastica	5
Art. 8 Modalità di presentazione della domanda di prestazione sociale agevolata	5
Art. 9 Riduzione del pagamento del costo del servizio in caso di portatori di handicap	6
Art. 10 Riduzione del pagamento del costo del servizio in caso di più figli	6
Art. 11 Interventi per favorire gli affidamenti familiari	6
Art. 12 Estate ragazzi.....	6
Art. 13 Presentazione della domanda di prestazione sociale agevolata	7
Art. 14 Applicazione del presente regolamento - Ufficio competente.....	8
CAPO II CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNUALI DELLA REGIONE PIEMONTE INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE E ALLA RETE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA.	9
Art. 15 Fondo di sostegno alle famiglie in locazione	9
Art. 16 Fondo di sostegno alla rete dei servizi per la prima infanzia	9
CAPO III SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO	10
Art. 17 Definizione del servizio di accompagnamento	10
Art. 18 Organizzazione del servizio	10
Art. 19 Tariffa di contribuzione	10
Art. 20 Determinazione spese uso autovettura	11
CAPO IV NORME FINALI.....	12
Art. 21 Controlli	12
Art. 22 Norme di rinvio	12
Art. 23 Rinvio dinamico	12
Art. 24 Principio di compensazione.....	12
Art. 25 Pubblicità del regolamento e degli atti.....	13
Art. 26 Entrata in vigore	13

CAPO I PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è finalizzato alla individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, prescritte dall'art. 1, comma e, del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
2. In tutti i casi in cui vengano valutate le condizioni economiche dei richiedenti trova applicazione il presente regolamento, con le sole esclusioni dei casi espressamente disciplinati dalla legge.
3. Per avere accesso alle prestazioni sociali agevolate è necessario il requisito della residenza nel comune di Airasca. Per i non residenti verrà applicata la tariffa con copertura completa del costo del servizio, salvo convenzioni diverse con i comuni di provenienza.

Art. 2 Definizioni

1. Per "*prestazioni sociali agevolate*" si intendono le seguenti prestazioni:
 - Assegno per il nucleo familiare
 - Assegno di maternità
 - Sostegno alle famiglie in locazione
 - Asili nido e servizi educativi per l'infanzia
 - Refezione scolastica
 - Ulteriori prestazioni scolastiche
 - Centri estivi
 - Agevolazione dei servizi di pubblica utilità (luce, gas, telefono, acqua)
 - Trasporto ammalati con AVASS e CRI
 - Altre prestazioni economiche assistenziali o servizi sociali e assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati, nella misura o nel costo, a determinate situazioni economiche, erogate dal Comune.

Art. 3 Settori di intervento

1. Le attività che il Comune intende sostenere attraverso il presente regolamento sono le seguenti:
 - a. ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE (D.Lgs. 112/98)
Attività dirette alla prevenzione ed alla sensibilizzazione rispetto ai problemi della tutela dei minori, delle donne, dei disabili, della tossicodipendenza, dei disoccupati, degli anziani, degli stranieri, etc.
 - b. ASSISTENZA SCOLASTICA (art. 45, D.P.R. 616/77)
Interventi nell'area scolastica.
Interventi per attività in corsi parascolastici, centri estivi per bambini e per ragazzi.

2. Nei settori di propria competenza il Comune può intervenire direttamente, applicando il presente regolamento, oppure mediante altri Enti ed Organi a ciò da esso delegati (C.I.S.S., convenzioni con altri Comuni, etc.).

Art. 4

Dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del nucleo familiare

1. Al fine di evitare un eccesso di documentazione, stante che resta identico il sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per l'accesso alle prestazioni agevolate erogate da questo Comune, ai cittadini interessati, sarà richiesta una sola dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche da utilizzare per tutte le prestazioni che saranno richieste, ancorché siano stabilite soglie di accesso diverse.

Art. 5

Definizione del nucleo familiare

1. Per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate erogate da questo comune viene assunta, come unità di riferimento, ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013, una composizione del nucleo familiare così come definita dal seguente prospetto:

SERVIZI O GRUPPO OMOGENEO DI SERVIZI EROGATO	DEFINIZIONE DELLA FAMIGLIA
Refezione scolastica	Per nucleo familiare si intende il nucleo composto dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di sottoscrizione della attestazione ISEE (<i>cioè tutte le persone iscritte nello stato di famiglia</i>) ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 30/05/1989, n. 223 come modificato ed integrato dal disposto dell'art. 1bis D.P.C.M. 07/05/1999, n. 221 e successive modificazioni, ovvero che risultino conviventi di fatto (<i>es. uguale residenza e domicilio</i>).
Estate ragazzi	
Contributi asilo nido	
Trasporto ammalati	
Integrazioni al reddito familiare per situazioni di indigenza	

Art. 6

Fissazione della soglia massima per accedere alle prestazioni agevolate

1. Per l'accesso alle prestazioni agevolate vengono fissati, con riferimento ad ogni singolo servizio o gruppo omogeneo di servizi, i seguenti valori massimi della situazione economica riparametrati:

Prestazione o servizi erogati	Soglia massima (valore ISEE)
Assegno per il nucleo familiare	Definito dalla legge
Assegno di maternità	Definito dalla legge
Sostegno alle famiglie in locazione	Definito dalla legge
Asili nido e servizi educativi per l'infanzia	Definito dalla legge
Refezione scolastica	€ 10.632,94
Centri estivi	€ 7.700,00
Agevolazione dei servizi di pubblica utilità (luce, gas, telefono, acqua)	Definito dalla legge
Trasporto ammalati con AVASS e CRI	Indipendentemente dall'ISEE, valutazione del reddito familiare al momento del bisogno in base alla relazione dell'Assistente Sociale
Altre prestazioni economiche assistenziali o servizi sociali e assistenziali	

Art. 7

Graduazione delle agevolazioni per il servizio refezione scolastica

1. Per le prestazioni o servizi relative al servizio refezione scolastica vengono seguite le graduazioni sottoriportate:

Esenzione totale	Esenzione parziale		
	valore ISEE	% esenzione	% tariffa a carico utente
Fino a € 1.200,00 di valore ISEE, calcolato comprendendo i conviventi di fatto, e con relazione esplicativa dei Servizi Sociali (C.I.S.S.)	Da € 1.200,01 a € 5.692,50	80%	20%
	Da € 5.692,51 a € 6.196,70	60%	40%
	Da € 6.196,71 a € 6.948,50	40%	60%
	Da € 6.948,51 a € 7.700,00	20%	80%
	Da € 7.700,01 a € 10.632,94	10%	90%
Oltre € 10.632,94	---	100%	

2. I limiti di cui al precedente comma 1, potranno essere adeguati ed aggiornati dalla Giunta Comunale, di anno in anno e comunque entro l'approvazione del bilancio, tenendo conto delle variazioni ISTAT intervenute e di particolari situazioni socio-economiche riguardanti la totalità dei soggetti interessati.
3. Per godere dell'agevolazione dell'esenzione totale e di quella all'80% (valori ISEE da 0 a 5.692,50) è necessaria ed indispensabile la relazione dei servizi sociali (C.I.S.S.). In assenza di tale relazione sarà dovuto il pagamento del buono pasto a tariffa completa.

Art. 8

Modalità di presentazione della domanda di prestazione sociale agevolata

1. Le prestazioni sociali agevolate di cui all'articolo precedente **non saranno concesse** nel caso in cui la famiglia sia proprietaria di due o più autoveicoli ovvero sia proprietaria di una sola autovettura di cilindrata superiore ai 1600 cc. con meno di dieci anni di vita. Eventuali deroghe potranno essere concesse dietro esplicita valutazione del singolo caso, da parte della Giunta comunale.
2. Le domande per accedere alle prestazioni agevolate relative all'esenzione, totale o parziale, dal pagamento del servizio di refezione scolastica, dovranno essere presentate dagli utenti su apposito modello redatto a cura degli uffici comunali, entro il termine indicato annualmente con le modalità di comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 13. Nel caso in cui la scadenza cada in giorni prefestivi o festivi il termine è differito al primo giorno utile lavorativo, successivo alla scadenza
Tutte le domande presentate oltre tale termine **non verranno prese in considerazione**, salvo nei casi contemplati dal successivo comma 3.
3. Tale termine non è vincolante esclusivamente nelle seguenti situazioni:
 - a) utenti provenienti da altri comuni durante l'anno scolastico: la domanda potrà essere presentata al momento del trasferimento nel Comune di Airasca. Per il calcolo dell'esenzione vale la data di effettivo trasferimento della residenza nel Comune di Airasca;
 - b) situazioni familiari gravi e imprevedibili, debitamente documentate, che si vengano a verificare nel corso dell'anno scolastico.

Art. 9

Riduzione del pagamento del costo del servizio in caso di portatori di handicap

1. I portatori di handicap, certificati, segnalati dal CISS e con ISEE fino a € 20.000,00 annui, hanno diritto al 50% di riduzione sul costo del servizio, dietro presentazione di domanda da parte degli utenti su apposito modello redatto a cura degli uffici comunali, entro il termine indicato annualmente con le modalità di comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 13.

Art. 10

Riduzione del pagamento del costo del servizio in caso di più figli

1. In caso di più figli, che fruiscano del servizio di refezione scolastica, dal 2° figlio è applicata la riduzione del 10%. È individuato quale secondo figlio quello anagraficamente più anziano.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente non si applicano in caso di godimento delle agevolazioni di cui ai precedenti artt. 7 e 9.

Art. 11

Interventi per favorire gli affidamenti familiari

1. Per i bambini affidati a famiglie residenti sul territorio del Comune di Airasca, si applicano le agevolazioni e/o esenzioni previste per quelli residenti.
2. Per l'accesso a tali prestazioni agevolate sarà richiesta la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche (ISEE) e copia del provvedimento di effettivo affidamento ovvero relazione sociale del C.I.S.S..

Art. 12

Estate ragazzi

1. Al fine di poter permettere la partecipazione di minori al centro estivo, in quanto contesto sociale organizzato, opportunità di socializzazione, di avvicinamento alla cultura, conoscenza del territorio e alla pratica sportiva, tutti elementi che contribuiscono allo sviluppo di conoscenze e competenze importanti per la vita dei minori, il Comune di Airasca stabilisce esenzioni o tariffe agevolate sulle tariffe praticate dal centro estivo per situazioni di reddito particolari.
2. Per il centro estivo "ESTATE RAGAZZI" vengono fissati i seguenti valori massimi della situazione economica riparametrati:

SOGLIA VALORE ISEE		MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO
DA	A	
€ 0,00	€ 2.000,00	esenzione totale dal pagamento della quota settimanale, per un massimo di 4 settimane e dietro presentazione di apposita relazione redatta dai Servizi Sociali (C.I.S.S.)
€ 2.000,01	€ 7.700,00	Su relazione redatta dai Servizi Sociali (C.I.S.S.) la Giunta comunale può valutare l'opportunità di concedere un contributo fino ad un massimo del 50% del costo del servizio
€ 7.700,01	-	il costo del servizio è a totale carico degli utenti

3. Il costo per la copertura infortuni ed i pasti rimangono a totale carico degli utenti.
4. Per godere delle agevolazioni di cui al comma 1 (valori ISEE da 0 a 7.700,00) è necessaria ed indispensabile la relazione dei servizi sociali (C.I.S.S.). In assenza di tale relazione sarà dovuto il pagamento della tariffa completa.
5. La data di presentazione delle domande, che sarà comunicata agli utenti con le modalità individuate al comma 1 dell'art. 13, sarà fissata prima dell'avvio del servizio.
6. Sulla domanda, che dovrà essere presentata dagli utenti su apposito modello redatto a cura degli uffici comunali, dovranno essere indicate le settimane di frequenza in modo da permettere il calcolo presunto del costo del servizio.

Art. 13

Presentazione della domanda di prestazione sociale agevolata

1. Il Comune provvede annualmente a informare gli utenti tramite comunicazioni alle scuole, affissione di manifesti, pubblicazione sul sito internet comunale e con eventuali altri mezzi ritenuti idonei, le modalità di erogazione delle prestazioni sociali agevolate e le date di scadenza per la presentazione delle domande.
2. La domanda di prestazione sociale agevolata dovrà essere redatta su apposito modello predisposto dagli uffici comunali, disponibile presso l'ufficio segreteria del Comune e reperibile sul sito internet.
3. Il richiedente la prestazione, nei casi indicati al precedente art. 5, comma 1, deve allegare alla domanda la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) corredata di attestazione ISEE relativa alle condizioni economiche del proprio nucleo familiare, redatta su apposito modello.
4. È facoltà del cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche del proprio nucleo familiare. In base alla nuova attestazione ISEE, il Comune potrà, per le prestazioni erogate, eventualmente assumere un nuovo provvedimento del responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio e stabilire la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.
In mancanza di modifiche successive, l'eventuale riduzione viene applicata dall'inizio dell'anno scolastico e resta invariata fino alla fine dell'anno scolastico.
5. È comunque facoltà del Comune chiedere la presentazione di una attestazione ISEE aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare ovvero in presenza di elementi

di informazione da cui risulti il possibile cambiamento delle condizioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 14

Applicazione del presente regolamento - Ufficio competente

1. L'accesso a qualsiasi prestazione agevolata, comunque prevista, è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore a quella determinata in applicazione dei criteri risultanti dal presente regolamento, nonché delle norme generali per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, in quanto applicabili.
2. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento, per il caso concreto, dell'esistenza delle condizioni previste dal presente regolamento.
3. La Giunta ed i Responsabili di Servizio, ciascuno per la proprie competenze, adottano tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini per la compilazione delle dichiarazioni ISEE, nonché a formalizzare eventuali rapporti anche di consulenza con soggetti esterni (per esempio: CAAF, Ordini professionali, Associazioni ecc.).

CAPO II
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNUALI DELLA REGIONE PIEMONTE
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
E ALLA RETE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA.

Art. 15
Fondo di sostegno alle famiglie in locazione

1. Qualora la Regione Piemonte indica un bando per il Fondo di sostegno alle famiglie in locazione, si applica il successivo comma 2.
2. La definizione della entità e delle modalità di erogazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11, comma 3, della legge 3 dicembre 1998, n. 431, sarà disciplinata con il bando pubblico di cui al comma 8 del citato articolo 11, nel rispetto dei requisiti minimi fissati dall'art. 1 del D.M. 7 giugno 1999.
3. Il presente contributo non verrà erogato in assenza di fondi regionali.

Art. 16
Fondo di sostegno alla rete dei servizi per la prima infanzia

1. Qualora la Regione Piemonte indica un bando per il Fondo di sostegno alla rete dei servizi per la prima infanzia si applicano i criteri determinati nel bando.
2. Il presente contributo non verrà erogato in assenza di fondi regionali.

CAPO III SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO

Art. 17

Definizione del servizio di accompagnamento

1. Il Comune di Airasca integra i servizi sociali effettuati sul territorio dal C.I.S.S. di Pinerolo, attraverso la collaborazione con le associazioni di volontariato presenti sul territorio.
2. In particolare si avvale della collaborazione dell'associazione di Volontariato per l'Assistenza Socio Sanitaria (A.V.A.S.S.), regolarmente iscritta al registro regionale del volontariato sezione socio – assistenziale con decreto n.2548 del 5 luglio 1993, e della Croce Rossa Italiana (C.R.I.) comitato locale di Airasca.

Art. 18

Organizzazione del servizio

1. Il Comune di Airasca e l'Associazione (A.V.A.S.S.) collaborano per l'organizzazione di un servizio di accompagnamento delle persone anziane ultrasessantenni, delle persone invalide e delle persone afflitte da gravissime patologie che non richiedono l'utilizzo dell'autoambulanza, residenti sul territorio, che debbano spostarsi per effettuare visite mediche, esami di laboratorio, visite specialistiche, pratiche presso uffici pubblici, nell'intento di migliorarne la qualità della vita e di allontanarne, finché possibile, il ricovero in istituto. In caso di necessità di trasporto in autoambulanza viene effettuato da parte della Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Airasca, secondo i termini di cui all'apposita convenzione stipulata con il Comune di Airasca.
2. La richiesta del servizio di accompagnamento deve essere fatta presso l'Ufficio Anagrafe del Comune, compilando un apposito modulo di prenotazione, con un preavviso di almeno 5 giorni.
3. Il servizio di accompagnamento potrà essere svolto all'interno del territorio di competenza dell'A.S.L. TO3 e per raggiungere i presidi ospedalieri ed ambulatoriali ubicati nei Comuni di Torino, Orbassano, Candiolo, Moncalieri, Carmagnola, Saluzzo, Savigliano e Rivoli.

Art. 19

Tariffa di contribuzione

1. La tariffa di contribuzione alle spese per il servizio di accompagnamento per l'utente viene determinata annualmente con deliberazione della Giunta Comunale nell'ambito delle disponibilità generali del Bilancio e andrà versata al momento della prenotazione presso l'ufficio anagrafe.
2. Il pagamento potrà essere effettuato in contanti presso l'ufficio anagrafe.
3. Qualora il servizio debba essere ripetuto per il medesimo utente per una terapia continuativa certificata per un massimo di 5 trasporti verrà richiesto il pagamento anticipato del valore di n. 1 trasporto. Ad eventuali successivi cicli di terapia

continuativa verrà applicata la stessa agevolazione con le citate modalità di pagamento.

4. In caso di annullamento del servizio di trasporto già prenotato, la tariffa di contribuzione non verrà rimborsata in alcun caso, salvo per disdetta della prestazione da parte dell'Istituto erogante (ASL, Ospedale, etc...).
5. La quantificazione della tariffa di contribuzione potrà essere modificata dalla Giunta Comunale, nell'ambito della determinazione annuale delle tariffe per i servizi.

Art. 20

Determinazione spese uso autovettura

1. Le spese per la gestione del mezzo dedicato al servizio (carburante, assicurazione, tassa di circolazione, revisioni, manutenzione ordinaria e/o straordinaria) sono a carico del Comune.
2. Il Comune si riserva di utilizzare l'autovettura dedicata al servizio, se la stessa non risulta prenotata per i servizi dedicati.

CAPO IV NORME FINALI

Art. 21 Controlli

1. La Giunta adotta linee-guida e misure organizzative per favorire i controlli sulle dichiarazioni ISEE.
2. Il Comune può stipulare convenzioni o protocolli d'intesa operativi con la Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli.
3. I controlli sulle dichiarazioni ISEE possono essere effettuati anche tramite scambio dati ed informazioni con altre pubbliche amministrazioni.
4. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge per perseguire il mendacio, il competente responsabile di settore del Comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi.

Art. 22 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le normative vigenti e in particolare:
 - a. le leggi nazionali e regionali;
 - b. lo Statuto comunale;
 - c. il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;
 - d. D.D. del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 7 novembre 2014.

Art. 23 Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 24 Principio di compensazione

1. Il Comune di Airasca si riserva la facoltà di decurtare qualsiasi tipo di beneficio economico concesso con il presente regolamento a tutti i soggetti che risultassero inadempienti nei confronti dell'Ente di tributi, imposte, sanzioni non pagate, dell'importo di cui il beneficiario risulta debitore.
2. L'Amministrazione Comunale utilizzerà l'istituto della compensazione indicato al precedente comma anche relativamente ai contributi erogati da altre amministrazioni pubbliche ma gestiti da questo Ente.

Art. 25
Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Lo stesso inoltre, sarà pubblicato nell'apposita Sezione "Statuto e Regolamenti" del sito web comunale www.comune.airasca.to.it

Art. 26
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal mese di gennaio 2017.
Con l'entrata in vigore del presente documento si intendono abrogati tutti gli atti amministrativi di questo Comune (deliberazioni di Consiglio Comunale e di Giunta, regolamenti, etc.) incompatibili con lo stesso.